



12864 / 16

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FELICE MANNA - Rel. Presidente -
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 22/04/2016 - PU

R.G.N. 23577/2014

Cas. 12864

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23577-2014 proposto da:

CAPUTO GIORGIO,
domiciliati in ROMA,

GENNARO, elettivamente

, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

*2964
16*

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 156/2014 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA del 19/02/2014, depositato il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l'Avvocato _____ difensore del ricorrente, che si
riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.





IN FATTO

Con due ricorsi del 16.7.2012, di poi riuniti, Giorgio e Gennaro
lichiarati falliti nel 1981 dal Tribunale di Lecce quali soci
illimitatamente responsabili della SACA s.n.c., adivano la Corte d'appello di
Potenza per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento
di un ulteriore equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001,
n.89, in relazione alla durata della loro procedura fallimentare, avendo già
ottenuto in precedenza il ristoro per il periodo eccedente fino al mese di
ottobre del 2007. Oltre al danno non patrimoniale, essi domandavano (con il
secondo ricorso) anche il risarcimento del danno patrimoniale e biologico, che
quantificavano in € 1.000.000,00

Resisteva il Ministero.

Con decreto del 21.2.2014 la Corte d'appello adita riconosceva in favore
dei ricorrenti l'ulteriore danno non patrimoniale di € 5.800,00, per la durata
eccedente ulteriore di quattro anni e nove mesi dall'ottobre 2007 al luglio
2012, in base ad un moltiplicatore annuo di € 1.200,00. Rigettava, invece, la
domanda di risarcimento del danno biologico, di cui non vi era prova e che
non doveva confondersi con il mero patema d'animo derivante dalla pendenza
giudiziaria, e già compensato a livello di danno non patrimoniale.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono Giorgio e Gennaro
sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. - Il primo motivo nel dedurre la violazione dell'art. 2-bis legge n. 89/01 e la "errata valutazione delle prove", lamenta la misura dell'indennizzo e chiede l'applicazione della somma massima per ogni anno di ritardo (€ 1.500,00) fino alla pronuncia e non fino alla domanda; il secondo espone l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.; in realtà lamenta un'omessa pronuncia sul danno patrimoniale chiesto con il secondo ricorso; il terzo denuncia la violazione dell'art. 2 legge Pinto, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. perché la Corte d'appello non ha preso in considerazione una perizia contabile (che quantificava il lucro cessante per i ricorrenti in € 524.580,00), ma si è limitata a considerare solo la mancata prova del danno biologico; il quarto denuncia l'errata valutazione delle prove sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto il Ministero non aveva contestato la domanda, essendosi era rimesso (salvo il profilo di decadenza, non accolto) alle valutazioni della Corte.

2. - Tutte le anzi dette censure sono manifestamente destituite di pregio.

2.1. - La liquidazione operata dal giudice di merito entro il campo di variazione previsto dall'art. 2-bis, primo comma, legge n. 89/01, non è sindacabile in questa sede di legittimità, soprattutto ove – come nella specie – essa sia prossima al valore massimo e nettamente superiore all'importo (€ 500,00 ad anno) che questa Corte ha più volte ritenuto adeguato nell'ipotesi di procedure fallimentari di lunga durata (cfr. Cass. n. 16311/14; conformi, nn. 10767/15, 10060/15 e 10059/15, non massimate). Né è fondata la pretesa di riportare la liquidazione alla data della decisione piuttosto che a quella della domanda giudiziale, poiché solo quest'ultima cristallizza la pretesa nei suoi elementi costitutivi.



2.2. - Non ha rilievo la circostanza che la Corte territoriale abbia esaminato, negandone la risarcibilità, la sola deduzione d'un danno biologico, senza valutare anche l'allegazione di un lucro cessante. Infatti, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. nn. 2313/10, 15112/13, 28663/13, 21257/14 e 21968/15).

2.2.1. - Nello specifico, è da escludere che la protrazione d'una procedura concorsuale oltre il limite temporale di ragionevolezza possa costituire causa efficiente, in base al principio di regolarità causale di cui all'art. 40 c.p., di mancato guadagno per il fallito. Pendente la procedura, questi non è privato della capacità di svolgere attività lavorativa, salvo le incapacità che gli derivino da condanne per reati fallimentari, i cui effetti permangono indipendentemente dalla durata del fallimento. Né ovviamente la possibilità che in tutto o in parte i proventi così sopravvenuti possano essere appresi all'attivo fallimentare costituisce una valida obiezione, visto che un tale pregiudizio non rappresenterebbe per il fallito un danno ingiusto.



2.3. - Quanto sopra assorbe il motivo d'omesso esame di documentazione intesa a dimostrare il suddetto danno patrimoniale; non senza rimarcare che una siffatta censura non integra una violazione di legge, né rifluisce sotto il diverso ambito del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (che ha ad oggetto solo i fatti, intesi in senso storico o normativo, di per sé decisivi, e dunque non anche le perizie di parte, le quali costituiscono non già prove ma allegazioni a contenuto tecnico).

2.4. - Il principio di non contestazione desumibile dall'art. 115, primo comma c.p.c. opera con riguardo ai fatti storici comuni alle parti, non alle valutazioni giuridiche che se ne debbano trarre; e meno che mai è riferibile ai fatti interni alla sola sfera giuridica dell'attore, che il convenuto non può né confermare né negare. Né tanto meno di tali valutazioni può disporre la parte pubblica intimata, espropriando il giudice del potere-dovere di verificare se la pretesa è fondata. E ancor meno, infine, il generico rimettersi a giustizia impone al giudice di accogliere la domanda, per giunta sotto ogni suo profilo e in perfetta conformità a quanto richiesto.

3. - In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

5. - Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in € 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22.4.2016.

Il Presidente estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 GIU. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO